

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NEGRI, GIACOME TTI, MARIOTTI, FENOALTEA, ALBERTI, BARBARESCHI, DI PRISCO, PICCHIOTTI, SANSONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1958

Norme per la elezione dei Consigli Regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei precetti statutari che meglio caratterizzano la nostra Costituzione repubblicana è quello che attiene alla istituzione delle Regioni: e una delle circostanze che meglio caratterizzano il trascorso decennio nelle sue carenze legislative è appunto la mancata attuazione di quel precetto.

È ben noto che la Disposizione transitoria VIII stabiliva per la elezione dei Consigli regionali il termine del 31 dicembre 1948: è altrettanto noto che in difetto di una iniziativa governativa si determinò l'iniziativa parlamentare diretta alla attuazione di quella norma, con il disegno di legge presentato dal senatore Bergman il 9 dicembre 1948, disegno di legge che in appena 15 giorni dette luogo alla legge 24 dicembre 1948, n. 1465 per effetto della quale le elezioni dei Consigli regionali avrebbero dovuto essere celebrate, sia pure in difformità dalla disposizione transitoria suddetta, entro il termine del 30 ottobre 1949.

Trascorsi poco meno che dieci anni, quelle elezioni ancora si attendono: e noi ci asteniamo dal rifare la storia delle traversie subite dalle iniziative che ad esse via via si ispirarono, essendo stata già riassunta più volte nel testo di atti parlamentari e particolarmente nella relazione introdut-

tiva al disegno di legge presentato il 24 giugno 1954 dai senatori Amadeo, Benedetti, Caron, Jannuzzi, Schiavi e Zanotti Bianco (stampato 602, 2^a Legislatura).

A quella relazione ci permettiamo, omettendone il testo, di fare riferimento mentre riproponiamo ai vostri suffragi quelle medesime disposizioni che già vennero approvate dal Senato nella seduta del 15 febbraio 1955 senza poter poi conseguire il compimento della procedura parlamentare anche dinanzi alla Camera dei deputati.

Nei confronti delle disposizioni suddette noi non nascondemmo la nostra opposizione di principio per quanto attiene al sistema delle elezioni di secondo grado. Tuttavia, convinti come siamo della urgenza ormai indilazionabile che la soluzione del problema riveste, e della necessità di troncane ogni indugio pur di dare vita agli organismi elettivi destinati a dare la prima concreta attuazione all'Istituto regionale, abbiamo pensato fosse miglior cosa (pur mantenendo ferme le nostre riserve di principio) riproporre le norme che già raccolsero il suffragio di questa Assemblea, onde togliere di mezzo ogni ostacolo alla sollecita vostra approvazione: nella quale vivamente confidiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Ogni regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali i consiglieri provinciali delle provincie della Regione in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, nonchè i componenti dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, purchè in carica alla data del decreto presidenziale di scioglimento.

Art. 3.

Il Consiglio regionale è composto:

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni 4 anni. Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 4.

Sono eleggibili a Consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 5.

Non sono eleggibili a Consiglieri regionali:

a) gli elettori regionali;

b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;

c) il capo della polizia, i vice capi della polizia e gli ispettori generali di Pubblica sicurezza;

d) i commissari del Governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i funzionari di Prefettura e quelli di Pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;

f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o dagli enti, istituti o aziende da essa gestiti, nonchè gli amministratori degli enti, istituti ed aziende medesime.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

Art. 6.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti a controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di danaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o dagli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Art. 7.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) i senatori ed i deputati;
- b) i membri di un'altra Assemblea regionale;
- c) i giudici della Corte costituzionale;
- d) i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- e) i sindaci di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di Consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

Art. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

Art. 9.

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per la votazione i Prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni Consigliere provinciale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A della presente legge.

Esso indica: a) nome e cognome dell'elettore; b) la sua data di nascita; c) il Consiglio provinciale del quale è membro; d) la data della votazione; e) il luogo di convocazione, e reca, inoltre, due tagliandi, da staccarsi a cura del Presidente del seggio, e valevoli rispettivamente per l'ammissione alla prima votazione e per l'ammissione all'eventuale votazione di ballottaggio.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma, i Prefetti della Regione provvedono a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori regionali delle rispettive provincie all'Ufficio elettorale regionale, il quale compila l'elenco degli elettori della Regione, in duplice copia, da servire rispettivamente per la prima votazione e per l'eventuale votazione di ballottaggio.

Art. 10.

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente dell'Ufficio giudiziario indicato nell'allegato B alla presente legge ed ha sede presso l'Ufficio giudiziario stesso.

Esso si compone di 4 membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente tra magistrati addetti agli Uffici giudiziari della Regione.

Il Presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente tra i cancellieri addetti agli Uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 11.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui al-

l'articolo 9, e che nelle 48 ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal Prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale documentando allo stesso la sua qualità di Consigliere provinciale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nello elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale dandone immediata comunicazione al Prefetto competente.

Il Prefetto quando rilascia il certificato elettorale ad elettori non compresi nell'elenco trasmesso all'Ufficio elettorale regionale, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio medesimo per la inclusione nell'elenco degli elettori regionali.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal Prefetto.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale resterà aperto fino alla chiusura della votazione.

Art. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di Consigliere provinciale assegnati alle provincie della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento alla unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Art. 13.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

2) il certificato di nascita o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione di ciascun candidato;

3) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

Art. 14.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla Segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La Segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

Art. 15.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, o il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

Art. 16.

L'Ufficio elettorale regionale appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo provvede alla stampa di un manifesto in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Gli esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della Provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati C e D della presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

Art. 17.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 18.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'Ufficio giudiziario di cui all'allegato B, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Art. 19.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finchè non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

Art. 20.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

Art. 21.

Chiusa la votazione, il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 9 e provvede prima che si inizi lo scrutinio a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

Art. 22.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a votazione di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo successivo.

Analogamente si procede quando vi sia parità di cifra elettorale nonchè di quoziente tra più di due liste e sia rimasto da attribuire un numero di seggi inferiore a quello delle liste medesime.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

Art. 23.

La eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo precedente ha luogo la domenica successiva a quella della elezione.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale entro il lunedì comunica telegraficamente, tramite i Presidenti delle singole amministrazioni provinciali della Regione, ai singoli elettori regionali i risultati dello scrutinio indicando le liste tra le quali si dovrà

effettuare la votazione di ballottaggio e il numero dei seggi rimasti da attribuire.

Per le operazioni relative alla votazione di ballottaggio si osservano le norme previste per la prima votazione. Gli elettori regionali sono ammessi al voto previo distacco dal secondo tagliando del certificato elettorale. La votazione di ballottaggio si effettua con le schede all'uopo predisposte dall'Ufficio elettorale regionale ed aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati *E* e *C* alla presente legge.

L'Ufficio elettorale regionale assegna il seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al sorteggio.

Nel caso in cui la seconda votazione venga effettuata per più di un seggio, l'attribuzione dei seggi stessi ha luogo con la medesima procedura di cui all'articolo precedente. A parità di cifra elettorale e di quoziente si procede al sorteggio.

Nei casi previsti dal presente articolo la proclamazione di tutti gli eletti si effettua dopo accertati i risultati della seconda votazione.

Art. 24.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della Segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'Ufficio di Segreteria dell'amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale indicato nell'allegato *B*.

Art. 25.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso

il ricorso alla Corte di Cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 26.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia per l'attuazione della presente legge.

Art. 27.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 28.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951 n. 203, e successive modificazioni.

Art. 29.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo Statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale.

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. di
nato a il nella sua qualità di
Consigliere provinciale della provincia di è iscritto
al n. dell'elenco degli elettori per la Regione

La votazione avrà luogo in una sala della Corte d'appello di
..... il giorno Le operazioni di voto
avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale.

Roma, 19.

PER IL MINISTRO

.....


ALLEGATO B

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de L'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C.



	1	2	3	4	5 ecc.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

ALLEGATO D

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
..... (data)
Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore
.....

Timbro